Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 340

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 27 dicembre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 340 DEL 27 DICEMBRE 1975:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **969.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Caltagirone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **970.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per le telecomunicazioni di Catania - III istituto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **971.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Cesano Maderno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **972.**

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per la meccanica di Chivasso.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **973.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Chiari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **974.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Monfalcone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **975.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Ortona.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **976.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Giovanni in Fiore.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **977.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Villa San Giovanni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **978.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Martina Franca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **979.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Atessa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **980.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Casoli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **981.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Gissi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **982.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo (II) di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **983.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Alessano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **984.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Borgo Val di Taro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **985.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Carmagnola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **986.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Castel di Sangro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **987.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Montefiascone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **988.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Randazzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **989.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Rapallo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **990.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Roma, via Lombroso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **991.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di S. Angelo dei Lombardi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **992.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Roma, via Cavour.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **993.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Avigliana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **994.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Gorgonzola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **995.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Diamante.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **996.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Marino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. **997.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Vittoria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **998.**

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Guspini.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **999**.

Istituzione della sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Corigliano Calabro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **1000**.

Istituzione della sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Osimo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **1001**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Cuorgnè.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **1002**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Firenze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **1003**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di S. Bonifacio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **1004**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Senise.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **1005**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Vimercate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1006**.

Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Sant'Agata dei Goti.

Supplemento n. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1974, n. **1007**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Siderno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. **1008**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Palermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **1009**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Crotone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **1010**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Fermo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **1011**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma, via Tuscolana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1974, n. **1012**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Trento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **1013**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Latina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **1014**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Piancastagnaio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974, n. **1015**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma-Lido.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1016**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1017**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1018**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1019**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Mantova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1020**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1021**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Piacenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1022**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Roma, via delle Acacie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1023**.

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Verona.

Supplemento n. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **1024**.

Riordinamento dell'istituto tecnico agrario di Larino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **1025**.

Istituzione dell'istituto tecnico agrario di Rossano Calabro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **1026**.

Istituzione dell'istituto tecnico agrario di Rovigo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **1027**.

Istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso istituti tecnici femminili.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **1028**.

Istituzione di sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso istituti tecnici commerciali e istituti tecnici commerciali e per geometri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974, n. **1029**.

Istituzione dell'istituto tecnico femminile ad indirizzo generale di Rossano Calabro.

Supplemento n. 6.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974, n. **1030**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Cerignola.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1031**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Locri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1032**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Luzzi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1033**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Milazzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1034**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Napoli - II Istituto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1035**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Orvieto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1036**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Rionero in Vulture.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1037**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Sora.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1974, n. **1038**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Torre Annunziata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **667**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Avezzano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **668**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Civitavecchia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **669**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **670**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Gargnano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **671**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Monreale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **672**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Monza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **673**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Nuoro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **674**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Palmi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **675**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Pescara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 11 marzo 1975, n. **676**.

Istituzione dell'istituto d'arte di Pomezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1975, n. **677**.

Soppressione dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Valenza Po e istituzione di un istituto d'arte nella medesima località.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **662**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Genova alla medesima facoltà dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università di Genova;

Viste le deliberazioni della facoltà di magistero e del senato accademico dell'Università di Genova, rispettivamente adottate il 10 maggio 1975 e 26 giugno 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero e del senato accademico dell'Università degli studi di Padova adottate rispettivamente il 13 marzo 1975 e 20 marzo 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università di Genova con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Genova hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche della Università ed in particolare della cattedra di pedagogia della facoltà di magistero;

Considerato che il consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Padova nell'adunanza del 13 marzo 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università di Genova con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, risulta attualmente ricoperto dal dott. Antonino Castagnetta e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di pedagogia della facoltà di magistero della Università di Genova con il decreto del Presidente della

Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito alla cattedra di filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il dott. Antonino Castagnetta, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di filosofia della facoltà di magistero dell'Università di Padova, a datare dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 663.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 14 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di filosofia del diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1969, registro n. 90, foglio n. 181, con il quale il suddetto posto di assistente ordinario è stato trasferito, a decorrere dal 1° novembre 1969, alla cattedra di teoria generale del diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia adottata il 27 giugno 1975, con la quale si rileva che per l'anno accademico 1975-76 l'insegnamento di teoria generale del diritto non sarà attivato;

Considerato che per tale motivo il posto di assistente ordinario non potrà essere utilizzato presso la cattedra sopra specificata;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università di Perugia adottata il 22 luglio 1975, con la quale il consesso ha approvato la modificazione dell'assegnazione del posto di assistente di ruolo dalla cattedra di teoria generale del diritto della facoltà di giurisprudenza alla cattedra di diritto processuale civile della stessa facoltà;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filosofia del diritto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, trasferito alla cattedra di teoria generale del diritto della stessa facoltà e Università con decreto ministeriale 26 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1969, registro n. 90, foglio n. 181, è attribuito alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. 664.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli alla facoltà di scienze politiche della medesima Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di lingua inglese della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli;

Viste le delibere dei consigli di facoltà di scienze politiche del 23 febbraio 1974 e di giurisprudenza del 10 maggio 1974 dell'Università di Napoli;

Vista la delibera del senato accademico dell'Università di Napoli adottata il 9 ottobre 1974;

Vista la nuova deliberazione del consiglio delle facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli adottata il 12 luglio 1975 dalla quale si rileva che la cattedra di lingua inglese all'atto della costituzione della facoltà di scienze politiche, fino al 1972 corso di laurea della facoltà di giurisprudenza, è stata inserita come materia obbligatoria per tutti gli indirizzi della facoltà, e non figura più nel piano di studi della facoltà di giurisprudenza;

Vista la nuova deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi di Napoli dell'adunanza del 23 luglio 1975, con la quale il consesso ribadisce quanto deliberato dal consiglio della facoltà di scienze politiche in merito al trasferimento del posto di assistente ordinario dalla cattedra di lingua inglese della facoltà di giurisprudenza alla cattedra omonima della facoltà di scienze politiche;

Considerato che per l'insegnamento di lingua inglese presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli non è stata presentata alcuna domanda di inquadramento nel ruolo soprannumerario ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua inglese della facoltà di giurisprudenza della Università degli studi di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, è attribuito alla cattedra omonima della facoltà di scienze politiche della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **665.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli alla seconda facoltà di medicina e chirurgia della medesima Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli, adottata il 3 aprile 1975;

Vista la deliberazione del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, adottata il 21 maggio 1975;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università di Napoli dell'adunanza del 12 luglio 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un altro posto di assistente ordinario alla cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria della stessa Università con decreto ministeriale 2 luglio 1949;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Napoli hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria;

Considerato che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia seconda dell'Università di Napoli nell'adunanza del 21 maggio 1975 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli con decreto ministeriale 2 luglio 1949, è attribuito alla cattedra di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **666.**

Trasferimento di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, e modificato, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di radiotecnica della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale è stato assegnato

un posto di assistente ordinario alla cattedra di comunicazioni elettriche della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Ravvisata l'opportunità di assicurare un più giusto equilibrio di personale docente fra le varie cattedre della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, così da consentire alle stesse il perseguimento delle proprie finalità di interesse pubblico;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria che, nell'adunanza del 20 maggio 1974, ha espresso il parere favorevole ai trasferimenti dei posti di assistente ordinario per le cattedre sottoindicate;

Vista la delibera del senato accademico che, nell'adunanza del 9 ottobre 1974, ha ribadito quanto stabilito dal consiglio della facoltà di ingegneria in merito ai trasferimenti di cui trattasi;

Visto il consenso degli interessati;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario assegnato, con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, alla cattedra di radiotecnica della facoltà di ingegneria, è trasferito alla cattedra di elettronica applicata della stessa facoltà, unitamente al titolare dott. Antonio Caruso.

Il posto di assistente ordinario, assegnato alla cattedra di comunicazioni elettriche con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, è trasferito alla cattedra di elettronica applicata della stessa facoltà di ingegneria, unitamente al titolare dott. Paolo Spirito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccoltà ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 47

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1975.

Sostituzione di un membro del comitato centrale dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 18 e 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, che detta norme di attuazione e di coordinamento della legge suddetta;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1973, con il quale è stato costituito, per il triennio 1973-76, il comitato centrale dell'artigianato;

Vista la lettera del Ministero del turismo e dello spettacolo, Gabinetto n. 217 del 5 giugno 1975, con la quale la dott.ssa Maria Bulla è designata, ai sensi dell'art. 18, lettera *f*), della citata legge n. 860, rappresentante di detto Ministero nel comitato centrale dell'artigianato, in sostituzione del dott. Tommaso Dell'Era, collocato a riposo;

Decreta:

Articolo unico

La dott.ssa Maria Bulla è nominata componente il comitato centrale dell'artigianato in sostituzione del dott. Tommaso Dell'Era.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1975
Registro n. 11 Industria, foglio n. 154

(10577)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1971 concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Francavilla Fontana per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1971, con il quale il comune di Francavilla Fontana, è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 17 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1971 è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Francavilla Fontana decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Francavilla Fontana, decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1975
Registro n. 27 *Giustizia, foglio n.* 154

(10624)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Albitenat B complex », della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4612/R).

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 4 dicembre 1958, con il quale venne registrata al n. 14477 la specialità medicinale denominata « Albitenat B complex », nella confezione flacone da una dose + fiala solvente da 2 cc, a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Albitenat B complex », nella confezione flacone da una dose + fiala solvente da 2 cc, registrata al n. 14477 in data 4 dicembre 1958, a nome della ditta Albi terapeutici, di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11216)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Itaciclin » capsule, della ditta Trinum istituto farmacologico, in Mede. (Decreto di revoca n. 4607/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 agosto 1962, con il quale venne registrata al n. 19388 la specialità medicinale denominata « Itaciclin » capsule, a nome della ditta Trinum istituto farmacologico, con sede in Milano, via Fratelli Bronzetti, 25, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campione del prodotto suddetto, hanno avuto esito non favorevole, non corrispondendo la composizione al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Itaciclin » capsule, registrata al n. 19388 in data 25 agosto 1962, a nome della ditta Trinum istituto farmacologico, con sede in Meda (Milano), via Solferino, 42 (già con sede in Milano, via Fratelli Bronzetti, 25).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11221)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Peptoiodo Smart », della ditta Smart, in Torino. (Decreto di revoca n. 4608/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 gennaio 1947 e 2 maggio 1953, con i quali venne registrata al n. 572 la specialità medicinale denominata « Peptoiodo Smart », nella confezione flacone da g 30, a nome della ditta Smart, con sede in Torino, via B. Vittone, 14, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata; in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Peptoiodo Smart », nella confezione flacone da g 30, di cui al decreto ministeriale n. 572 in data 2 maggio 1953, registrato a nome della ditta Smart, con sede in Torino, via B. Vittone, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11222)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Antineurale », della ditta Farmaceutici dott. Ferrini Gastone, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4614/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 gennaio 1953, con il quale venne registrata al n. 7403 la specialità medicinale denominata « Antineurale », nella confezione da 1 fiala × 20 cc a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini Gastone, con sede in Firenze, via Pisana, 53, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Antineurale », nella confezione fiala 1 × 20 cc registrata al n. 7403 in data 28 gennaio 1953, a nome della ditta Farmaceutici dott. Ferrini Gastone, di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11215)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Simplevit a Lofarma », della ditta Laboratorio farmaceutico Lofarma, in Milano. (Decreto di revoca n. 4609/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 aprile 1954, con il quale venne registrata al n. 8843 la specialità medicinale denominata « Simplevit a Lofarma », nelle preparazioni flacone da cc 10 × 50.000 U.I. × 1 cc e fiale 3 × 1 cc × 100.000 U.I., a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Lofarma, con sede in Milano, via Omboni, 5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 29 gennaio 1959, registrata a Milano il 30 gennaio 1959 al n. 8717, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39;

Vista l'istanza, in data 9 marzo 1959, con la quale la suddetta S.p.a. Albi terapeutici, chiese di ottenere la registrazione a proprio nome del prodotto in questione con la nuova denominazione « Stilvit »;

Accettato che la ditta S.p.a. Albi terapeutici non ottenne la registrazione a proprio nome di tale prodotto, non avendo ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare le registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Simplevit a Lofarma », nelle preparazioni flacone gocce da cc 10 × 50.000 U.I. × 1 cc e fiale 3 × 1 cc × 100.000 U.I., registrata al n. 8843, in data 16 aprile 1954, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Lofarma, con sede in Milano, via Omboni, 5, cedu-

ta, con atto privato del 29 gennaio 1959, alla ditta S.p.a. Albi terapeutici, con sede in Milano, via Stilicone, 39.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11219)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rubiodina » sciroppo, della ditta Farmaceutici Lemar, in Milano. (Decreto di revoca n. 4615/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 8 agosto 1956 e 30 gennaio 1957, con i quali venne registrata al n. 11471 la specialità medicinale denominata « Rubiodina » sciroppo, nelle confezioni flaconi da g 150 e g 200, a nome della ditta Farmaceutici Lemar, con sede in Milano, via Tamburini, 2, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio fitoterapico Cerebralina Ramella, sita in Milano, via L. Anelli, 4;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rubiodina » sciroppo, nelle confezioni flaconi da g 150 e g 200 registrata al n. 11471 in data 8 agosto 1956 e 30 gennaio 1957, a nome della ditta Farmaceutici Lemar, con sede in Milano, via Tamburini, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11214)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Resi-Vaxin », della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4610/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 marzo 1958, con il quale venne registrata al n. 13684 la specialità medicinale denominata « Resi-Vaxin », nelle confezioni da 10 fiale × 10 cc a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Resi-Vaxin », nella confezione da 10 fiale × 10 cc registrata al n. 13684 in data 13 marzo 1958, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11220)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hemofilina », della ditta Farmaceutici Lemar S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4617/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 aprile 1956, con il quale vennero registrate ai numeri 10407 e 10407/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Hemofilina » sciroppo, e la relativa categoria compresse, a nome della ditta Farmaceutici Lemar S.r.l., con sede in Milano, via Aurelio Saffi, 15, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio fitoterapico Cerebralina Ramella di Milano;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento

della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hemofilina » sciroppo, e della relativa categoria compresse, rispettivamente registrate ai numeri 10407 e 10407/*A* in data 7 aprile 1956, a nome della ditta Farmaceutici Lemar S.r.l., con sede in Milano, via Tamburini n. 2 (già via Saffi n. 15).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11213)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biopeptasi », della ditta S. A. Laboratori chimici Pierandrei, in Roma. (Decreto di revoca n. 4605/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 agosto 1956, con il quale venne registrata al n. 2188 la specialità medicinale denominata « Biopeptasi », nelle confezioni flaconi da 135 e 200 cc, a nome della ditta S. A. Laboratori chimici Pierandrei, con sede in Roma, via Savoia, 96, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto ha avuto esito non favorevole, non essendo stata trovata alcuna attività proteolitica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto il prodotto suddetto non corrisponde alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biopeptasi », nelle confezioni flaconi di sciroppo da 135 e da 200 cc, registrata al n. 2188 in data 8 agosto 1956, a nome della ditta S. A. Laboratori chimici Pierandrei, con sede in Roma, via Savoia n. 96.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i componenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11223)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Regosten » sciroppo e fiale, della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol S.p.a., in Torino. (Decreto di revoca numero 4603/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 gennaio 1957 e 20 gennaio 1959, con i quali venne registrata ai numeri 11661, 11661/*A*, 11661/*A*-1, la specialità medicinale denominata « Regosten », nelle preparazioni sciroppo, fiale da cc 2 per uso pediatrico e fiale da cc 5 per adulti, a nome della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol S.p.a., con sede in Torino, via Ludovica, 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Regosten » sciroppo e fiale, nelle confezioni flacone da g 200, scatola da 10 fiale × cc 2 per uso pediatrico e scatola da 12 fiale × cc 5 per adulti, registrata ai numeri 11661, 11661/*A*, 11661/*A*-1, rispettivamente in data 8 gennaio 1957 e 20 gennaio 1959, a nome della ditta Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol S.p.a., con sede in Torino, via Ludovica, 17.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11225)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sulfatox », della ditta Farmaceutici Fontana S.r.l., in Terni. (Decreto di revoca n. 4606/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 7 novembre 1952, nonchè il proprio comunicato in data 13 maggio 1967, con i quali venne registrata al n. 7234 la specialità medicinale denominata « Sulfatox », nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Farmaceutici Fontana s.r.l., con sede in Terni, viale Cesare Battisti, 167 (già in Casoria, via Padula), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campione del prodotto suddetto, ha avuto esito non favorevole in quanto la quantità di vitamina B1 è risultata inferiore al dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto il prodotto suddetto non corrisponde alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sulfatox », nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 7234, con decreto e comunicato rispettivamente in data 7 novembre 1952 e 13 maggio 1967, a nome della ditta Farmaceutici Fontana S.r.l., con sede in Terni, viale Cesare Battisti, 167 (già in Casoria (Napoli), via Padula).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11224)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Testifortan », della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. B. Panzera, in Milano. (Decreto di revoca n. 4604/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 31 marzo 1954, con il quale venne registrata al n. 7341 la specialità medicinale denominata « Testifortan », nelle preparazioni fiale 10 × 2 cc e compresse 100 × g 0,4, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. B. Panzera, con sede in Milano, via F. Ferruccio, 22, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Testifortan », nelle preparazioni fiale 10 × 2 cc e compresse 100 × g 0,4, registrata al n. 7341 in data 31 marzo 1954, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico G. B. Panzera di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11226)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 maggio 1967, relativo al riconoscimento dell'idoneità dei certificati per lo whisky scozzese e per lo whiskey del Nord Irlanda di origine del Regno Unito.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 12 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che dispone che le acqueviti importate debbano corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, n. 1019, che stabilisce la certificazione occorrente per l'attestazione dei requisiti relativi alle acqueviti di provenienza estera;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 20 ottobre 1962, con il quale viene riconosciuta l'idoneità dei certificati per lo whisky scozzese e per lo whiskey del Nord Irlanda di origine del Regno Unito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 7 settembre 1967, con il quale è stato sostituito l'allegato *A* del decreto ministeriale 12 settembre 1962 contenente l'elenco de-

gli analisti pubblici del Regno Unito autorizzati al rilascio dei certificati di cui al punto 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1962;

Considerato che occorre aggiornare tale elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* del decreto ministeriale 8 maggio 1967, contenente l'elenco degli analisti pubblici del Regno Unito, autorizzati al rilascio dei certificati di cui al punto 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 12 settembre 1962, è sostituito dall'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

ALLEGATO *A*

ELENCO DEGLI ANALISTI PUBBLICI INGLESI ABILITATI AL RILASCIO DEI CERTIFICATI PER IL WHISKY ED IL WHISKEY

ANALISTI PUBBLICI IN INGHILTERRA

Nome	Indirizzo
E H W J Burden B Sc, M Chem A, Fric, Fifst	Scientific Branch Greater London Council County Hall, London SE 1
S J Bush M Chem A, Fric	325 Kennington Road, London SE 11
W B Chapman B Sc, M Chem A, M Pha, Fric	Scientific Branch County Hall Westminster Bridge, London SE 1
J D Curzon B Sc, Arcs M Chem A, Fric	Bedford House Wheler Street, London
D G Forbes B Sc, M Chem A, Fric, Fifst	325 Kennington Road, London SE 11
G R B Gardiner, M Chem A, Fric, Fifst	Public Analysts Department Municipal Offices, Larcom Street, London SE 17
P S Hall B Sc, M Chem A, Fric	Analytical Laboratory Peck House 20 Eastcheap, London EC 3
J H Hamence O B E, M Sc, Ph d, M Chem A, Fric	Analytical Laboratory Peek House Eastcheap, 20, London EC 3
S Landsman M Chem A, Fric, Fifst	Moir & Palgrave 16 Southwark Street, London SE 1
J S L ı B Sc, M Chem A, Fric	7 Wigton Place, London SE 11
J H E Marshall M A, M Chem A, Fric	South Eastern Laboratory Ltd 1 New Dover Road, Canterbury, Kent, also, 7 Wigton Place, London SE 11
J A Palgrave B Sc, M Chem A, Fric	Analytical Laboratory 16 Southwark Street, London SE 1
J A Potter, M Chem A, Fric	Analytical Laboratory Peek House, 20 Eastcheap, London EC 3
T E Rymer, M Chem A, Fric, Fifst	Analytical Laboratory Wraysbury, 7 Offham Road, Lewes
C H Robins B Sc, M Chem A, Fric	c/o Hehner & Cox Ltd 107 Fenchurch Street, London EC 3
J H Shelton, M Chem A, Fric	Public Analyst Laboratory Bedford House Wheler Street, Commercial Street, London E 1
E Voelcker A R C S, M Chem A, Fric	Analytical Laboratory 380 Bollo Lane, Acton, London

ANALISTI PUBBLICI IN SCOZIA

Nome	Indirizzo
T M Clark OBE, B Sc, M Chem A, Fric	Regional Laboratory City Hospital, Aberdeen
R A Evans B Sc, M Chem A, Aifst	140 Perth Road, Dundee
P J G Holliday B Sc, M Chem A, Fric	Public Analyst Laboratory 22 Cranston Street, Edinburgh
J Mc L. Malcolm, Fric	Tatlock & Thomson 156-160 Bath Street, Glasgow
Mrs. L M Mundy Fric, Fps	34 Lansdowne Crescent, Glasgow & 47 Weymouth Street, London
R S Nicholson, M Chem A, Fric, Fifst	Regional Chemist Dpt. 8 Elliot Place Clydeway, Glasgow
D F Withington B Sc, M Chem A, Fric	Public Analyst Laboratory 22 Cranston Street, Edinburgh

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

(10623)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1975.

Autorizzazione alla S.p.a. Francesco Cinzano e C.ia a confezionare vino a denominazione di origine controllata « Asti Spumante » ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del relativo disciplinare di produzione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine « controllata » dei vini « Moscato naturale di Asti », « Moscato d'Asti Spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti Spumante » o « Asti » ed approvate il relativo disciplinare di produzione;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto disciplinare secondo cui il « Moscato d'Asti Spumante » o « Moscato di Asti » e l'« Asti Spumante » o « Asti », confezionati con il caratteristico abbigliamento dello spumante, devono essere immessi al commercio nelle tradizionali bottiglie corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle *A - SM - S - SG - SP* di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire, in relazione a particolari esigenze di mercato, la confezione del prodotto in bottiglie di forma e capacità diverse da quelle tradizionali;

Vista la domanda del 26 ottobre 1973, con la quale la S.p.a. Francesco Cinzano e C.ia chiede che, per particolari esigenze di mercato le venga consentita, in alternativa a quella tradizionale, la confezione dell'Asti Spumante nella bottiglia speciale di cui viene prodotto fac-simile, brevettata il 25 febbraio 1967 con marchio industriale n. 229.134;

Sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origini dei vini istituito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

Considerato che sussistono particolari esigenze di mercato per accogliere la domanda prodotta dalla nominata società;

Decreta:

La S.p.a. Francesco Cinzano e C.ia è autorizzata ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, a confezionare vino a denominazione di origine controllata « Asti Spumante » o « Asti », nella bottiglia dalla stessa brevettata il 25 febbraio 1967 con il numero 229.134, il cui fac-simile è allegato al presente decreto.

Tale autorizzazione, in relazione alle esigenze per le quali viene concessa, ha carattere di generalità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1975

Il Ministro: MARCORA

(10625)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1975.

Determinazione delle retribuzioni medie convenzionali da valere per gli equipaggi della marina da pesca arruolati « alla parte », ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'emanazione di tabelle di retribuzioni convenzionali per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1974;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle tabelle stabilite con il suddetto decreto 15 giugno 1974;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Le retribuzioni medie convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono stabilite come segue:

A) *Marina per la pesca costiera e mediterranea*:

1) Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca	L. 94.000
2) Capo pesca	» 87.000
3) Marinaio	» 80.000
4) Giovanotto	» 72.000
5) Mozzo	» 65.000

B) *Marina per la pesca oltre gli stretti*:

1) Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando autorizzato	L. 202.000
2) Primo ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	» 144.000
3) Secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista	» 122.000
4) Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	» 92.000
5) Marinaio, pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.), fuochisti, carbonai o altre qualifiche non specificate	» 87.000
6) Giovanotto	» 72.000
7) Mozzo	» 65.000

Roma, addì 20 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(10620)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Texmo S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di complessivi $ 66.245 di cui ai mod. *B*-Import numeri 00194, 3495677, 3203549 rilasciati in data 16 marzo, 4 aprile, 31 luglio 1973 dalla Banca Morgan Vonwiller di Milano per l'importazione di tre partite di tessuti di cotone di origine e provenienza Formosa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste (3 settembre 1973-15 gennaio 1974) e Milano (30 maggio 1973) con ritardi, quindi, di centoquarantuno, duecentocinquantasei, ottantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 972938 del 16 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza prot. n. 161793 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi addotti dalla ditta stessa sono di natura prettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Texmo S.r.l., in Milano, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano nella misura del 5 % di $ 66.245 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10741)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sipcam S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 45.202,50 di cui al mod. *B*-Import n. 3618409 rilasciato in data 1° luglio 1974 dalla Banca popolare di Novara, in Milano per l'importazione di centoquarantasette fusti di amidi cicliche di origine Svizzera e provenienza Svizzera;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 27 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di centodiciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491484 del 1° agosto 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà connesse con la mancata, prevista utilizzazione della merce sul mercato interno, e di ordine finanziario, e quindi con argomentazioni di natura commerciale ed aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sipcam S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, in Milano, nella misura del 5% di $ 45.202,50 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10734)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tontini pesca S.r.l., in Anzio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Tontini pesca S.r.l., in Anzio, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 20.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3998194 rilasciato in data 10 gennaio 1975 dal Banco di Roma, in Roma per l'importazione di T.M. venti di pesce congelato di origine e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 2 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di ottantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 705905PV/lmb del 5 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla grave crisi del settore e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Tontini pesca S.r.l., in Anzio, mediante fidejussione del Banco di Roma, in Roma nella misura del 5 % di $ 20.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10838)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, per l'esattoria di Mantova, al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti e all'adozione di schedario su supporti magnetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, comportante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista l'istanza con la quale la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ha chiesto, per l'esattoria di Mantova, l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti, nonchè ad adottare, in sostituzione dello schedario cartaceo, uno schedario su supporti magnetici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla deroga consentita dal citato art. 29 nei confronti del predetto istituto e per la menzionata esattoria in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonchè degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, per l'esattoria di Mantova, a decorrere dal 1° gennaio 1976, è autorizzata ad usare, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, il bollettario approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 ottobre 1974, nonchè alla sostituzione dello schedario cartaceo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, con uno schedario su supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(11522)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di frigoriferi e lavatrici per uso domestico operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di frigoriferi e lavatrici per uso domestico operanti in provincia di Torino sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di frigoriferi e lavatrici per uso domestico operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11451)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 maggio 1973 e 5 giugno 1973, 6 agosto 1973, 19 novembre 1973, 26 gennaio 1974, 1° aprile 1974, 25 settembre 1974, 9 gennaio 1975, 13 maggio 1975, 20 agosto 1975 e 2 ottobre 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cemento-amianto operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 22 dicembre 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cemento-amianto operanti nella provincia di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 16 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11452)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi, in Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), con effetto dall'11 giugno 1973;

Visti i decreti ministeriali 24 settembre 1974, 25 settembre 1974, 18 novembre 1974, 19 novembre 1974, 28 maggio 1975 e 30 maggio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposta dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie A. Zanussi di Pordenone, stabilimento di Rivoli Cascine Vica (Torino), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11527)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

Modificazioni al regime fiscale degli oli da semi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 417, concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli da semi e sulla margarina;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti soggetti all'imposta

Ai fini del presente decreto si intendono per « semi oleosi » quelli classificati nella voce n. 12.01 della tariffa dei dazi doganali di importazione, le altre sostanze oleaginose non classificate nella citata voce doganale ma indicate nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto nonchè il lentisco e gli altri frutti oleosi da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Sono considerati « oli da semi » gli oli vegetali diversi da quello di oliva che alla temperatura di 15° si presentano allo stato fluido.

Art. 2.

Licenza di esercizio

Chiunque intenda attivare una fabbrica o una raffineria o uno stabilimento di lavorazione di oli da semi a qualsiasi uso destinati o uno stabilimento di confezionamento di oli da semi commestibili deve, prima dell'inizio dell'attività, presentare denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La denuncia deve essere corredata dalla planimetria dei locali della fabbrica o della raffineria o dello stabilimento di lavorazione o dello stabilimento di confezionamento nonchè dallo schema degli impianti.

La denuncia deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) il nominativo del fabbricante o del raffinatore o del confezionatore;

b) la località in cui si trova la fabbrica, la raffineria o lo stabilimento di lavorazione o di confezionamento;

c) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

d) il processo di lavorazione.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, procede alla verifica degli impianti e dei macchinari.

Ogni successiva modifica degli impianti e dei macchinari dovrà essere previamente denunciata al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Sulla base della denuncia di esercizio, ed entro trenta giorni dalla data del suo ricevimento, il competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, effettuate le opportune verifiche degli impianti e dei macchinari, rilascia apposita licenza di esercizio.

Art. 3.

Depositi fuori fabbrica o fuori raffineria

Il deposito fuori fabbrica o fuori raffineria di olio da semi e di olio da semi idrogenati, in quantità superiore a *due quintali per ciascun prodotto*, nonchè il deposito fuori fabbrica o fuori raffineria di oli acidi da semi, di acidi grassi di oli da semi e di paste di raffinazione degli stessi oli, in quantità superiore a cinque *quintali per ciascun prodotto*, deve essere denunciato al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il titolare dei suindicati depositi è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico secondo le norme *di cui al successivo art. 8*.

Sono esonerati dall'obbligo della denuncia e della tenuta del registro di carico e scarico i privati consumatori, i diretti utilizzatori, ivi comprese le collettività, gli esercenti la minuta vendita degli oli da semi commestibili, i depositi fuori fabbrica o fuori raffineria di oli da semi commestibili contenuti in confezioni fino a 50 kg, nonchè i depositi fuori fabbrica o fuori raffineria di oli di ricino, di oli di lino, di oli da semi cotti e di oli da semi denaturati.

Art. 4.

Vigilanza

Le fabbriche, le raffinerie e gli stabilimenti di lavorazione di oli da semi, gli stabilimenti di confezionamento, i depositi di oli da semi e dei sottoprodotti della raffinazione degli oli da semi sono soggetti a vigilanza da parte degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria nonchè da parte dei funzionari dell'amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento.

Coloro che esercitano la vigilanza finanziaria di cui al precedente comma hanno facoltà di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nei locali suindicati per eseguire riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti.

Al fine di accertare la regolare ed esatta tenuta dei registri, i funzionari dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio sono tenuti ad effettuare periodicamente ispezioni presso le fabbriche, le raffinerie di oli da semi, gli stabilimenti di confezionamento di oli da semi commestibili nonchè presso i depositi fuori fabbrica di oli da semi e dei sottoprodotti della raffinazione degli oli da semi, che si trovano nella rispettiva circoscrizione territoriale.

Per quanto concerne le fabbriche, le raffinerie e gli stabilimenti di lavorazione di oli da semi, tali ispezioni debbono essere effettuate settimanalmente.

Art. 5.
Liquidazione e riscossione dell'imposta e della sovrimposta di confine

La liquidazione dell'imposta di fabbricazione sull'olio estraibile dai semi oleosi viene effettuata in base alla resa percentuale in olio greggio stabilita, a seconda del sistema di disoleazione (estrazione con solvente o per pressione), nelle annesse tabelle *A* e *B*.

Le rese percentuali, indicate nelle tabelle, possono essere modificate con decreto, in relazione alle eventuali variazioni del contenuto in olio dei semi.

Qualora i semi da porre in lavorazione non siano indicati nelle tabelle, le dogane o gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, debbono prelevare campioni di detti semi e inviarli, per l'analisi, al competente laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

La liquidazione dell'imposta sull'olio ricavabile viene effettuata in base ai risultati dell'analisi. La percentuale di olio è determinata per estrazione con solvente, riportando la quantità di olio ottenuta analiticamente all'umidità mercantile dei semi, stabilita nell'otto per cento e detraendo il numero fisso due, se i semi debbono essere lavorati in stabilimenti provvisti di impianti di sola estrazione a solvente o di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, ovvero il numero fisso quattro, se i semi debbono essere lavorati in stabilimenti provvisti soltanto di impianti a pressione.

La riscossione dell'imposta di fabbricazione sugli oli ricavabili dai semi importati dall'estero e della sovrimposta di confine gravante sugli oli da semi importati tal quali, sugli oli da semi totalmente o parzialmente idrogenati, sugli oli acidi di raffinazione da semi e sugli acidi grassi da semi nonchè sulle paste di raffinazione è effettuata dalle dogane attraverso le quali avviene l'importazione.

Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli ricavabili dai semi di produzione nazionale deve essere effettuato mediante versamento alla sezione provinciale di tesoreria competente per territorio entro il giorno successivo a quello della introduzione dei semi stessi nella fabbrica.

Qualora i semi di produzione nazionale debbano essere introdotti in fabbrica in carichi ripartiti in più giorni, il fabbricante può procedere a versare anticipatamente l'imposta di fabbricazione sugli oli ricavabili dai quantitativi di semi di produzione nazionale che si prevede debbano essere introdotti in fabbrica nel corso della settimana o della quindicina successiva, salvo conguaglio da effettuare allo scadere del periodo.

Art. 6.
Denuncia di lavorazione

Il fabbricante che intende sottoporre a disoleazione semi oleosi deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in cui avverrà la lavorazione, apposita denuncia scritta, in doppio esemplare, nella quale debbono essere indicati:

a) il nominativo del fabbricante;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) la qualità, la quantità e la provenienza dei semi oleosi da sottoporre a lavorazione nel mese successivo;

d) il processo di lavorazione (a pressione o a solvente).

Eventuali variazioni alla denuncia di lavorazione debbono essere immediatamente comunicate al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 7.
Circolazione dei semi oleosi e degli oli da semi

I semi oleosi, gli oli da semi, gli oli da semi totalmente o parzialmente idrogenati, gli oli acidi di raffinazione di semi e gli acidi grassi da semi denaturati nonchè le paste di raffinazione di oli da semi importate dall'estero debbono essere avviati, dalla dogana attraverso la quale avviene l'importazione, direttamente alle rispettive destinazioni, con bolletta di accompagnamento.

Nella bolletta di accompagnamento debbono essere indicati:

a) il nominativo dell'importatore;

b) la denominazione e la sede della fabbrica, della raffineria, dello stabilimento di lavorazione o di confezionamento o del deposito cui la merce è destinata;

c) la qualità, la quantità e la provenienza della merce;

d) l'importo della sovrimposta di confine e della imposta di fabbricazione assolta in dogana e, qualora si tratti di semi oleosi, la resa percentuale in olio greggio presa a base per la liquidazione dell'imposta.

Il funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, all'atto dell'ispezione di cui al precedente art. 4, procede all'accertamento dei dati indicati nelle bollette di accompagnamento e di quelli annotati nei registri di cui al successivo art. 8 e restituisce, con le attestazioni della eseguita verifica, l'apposito riscontrino alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. *A*/19.

Nel caso che siano riscontrate, in rapporto ai dati riportati nei registri, differenze di qualità o di quantità che importino pagamento di imposta in misura superiore a quella indicata nella bolletta di accompagnamento, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione notifica rispettivamente al fabbricante o al raffinatore o al titolare dello stabilimento di lavorazione o di confezionamento o del deposito, destinatari del prodotto, il supplemento di imposta. Il relativo importo deve essere versato alla sezione provinciale di tesoreria entro dieci giorni dalla data di notificazione.

I prodotti di cui al primo comma, trasferiti dalla dogana con bolletta di accompagnamento alla ditta destinataria e da questa presi in carico nei registri di cui al successivo art. 8, devono circolare, negli eventuali, ulteriori trasferimenti nel territorio nazionale, con bolletta di legittimazione.

Con bolletta di legittimazione debbono, altresì, circolare i semi oleosi di origine nazionale i quali siano oggetto di trasferimento dopo che sugli stessi sia stata assolta la relativa imposta di fabbricazione, gli oli da semi ottenuti dalla disoleazione dei semi e delle paste di raffinazione importati dall'estero, gli oli acidi di raffinazione di semi e gli acidi grassi di semi denaturati, le paste di raffinazione ottenute dalla raffinazione degli oli nazionali nonchè gli oli idrogenati o parzialmente idrogenati ottenuti nel territorio nazionale.

La bolletta di legittimazione è emessa dalla ditta speditrice utilizzando l'apposito bollettario mod. *N*/10 che

deve essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale, prima di rilasciarlo, deve procedere alla sua vidimazione.

Nella bolletta di legittimazione debbono essere indicati:

a) il nominativo e l'indirizzo del mittente e del destinatario;

b) le generalità della persona che esegue il trasporto;

c) la qualità e la quantità del prodotto;

d) il mezzo di trasporto adoperato con l'indicazione degli estremi atti ad individuarlo;

e) il giorno e l'ora di partenza nonchè la durata presumibile del trasporto;

f) la destinazione del prodotto;

g) gli estremi della ricevuta del versamento dell'imposta di fabbricazione presso la competente sezione della tesoreria provinciale, per i semi oleosi di origine nazionale.

E' esente dal vincolo della bolletta di legittimazione la circolazione dei quantitativi di oli da semi commestibili contenuti in confezioni fino a 50 kg. E' altresì esente dal suddetto vincolo la circolazione degli oli di lino e di ricino, degli oli da semi cotti e di quelli denaturati.

Per quanto concerne il trasporto dei sottoprodotti della raffinazione degli oli da semi potranno essere emanate particolari disposizioni tenuto conto del disposto dell'art. 5 della legge 27 gennaio 1968, n. 35.

Art. 8.

Registri delle fabbriche, delle raffinerie e degli stabilimenti di lavorazione degli oli da semi, degli stabilimenti di confezionamento e dei depositi.

Le fabbriche nelle quali si procede alla disoleazione dei semi oleosi importati dall'estero o di produzione nazionale debbono tenere un apposito registro dove riportare giornalmente:

A) nella prima parte:

il quantitativo e la qualità dei semi oleosi di produzione nazionale introdotti nella fabbrica con gli estremi della ricevuta del versamento dell'imposta di fabbricazione presso la competente sezione della tesoreria provinciale e della bolletta di legittimazione per i semi provenienti da altra fabbrica nazionale, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, del titolo del trasferimento (acquisto, conto lavorazione, ecc.) e del nominativo della ditta mittente;

il quantitativo, la qualità e la provenienza dei semi oleosi esteri introdotti nella fabbrica con gli estremi della bolletta di accompagnamento;

B) nella seconda parte:

il quantitativo e la qualità dei semi usciti dalla fabbrica con gli estremi della bolletta di legittimazione e con l'indicazione del titolo del trasferimento e del nominativo del destinatario;

il quantitativo e la qualità dei semi passati in lavorazione;

il quantitativo di olio greggio ottenuto dalla lavorazione dei semi;

C) nella terza parte:

il quantitativo di olio greggio trasferito alla raffineria annessa alla fabbrica;

il quantitativo di olio greggio uscito dalla fabbrica con l'indicazione degli estremi della bolletta di legittimazione, del nominativo del destinatario e del titolo di trasferimento per gli oli destinati all'interno del territorio dello Stato e con gli estremi della bolletta di esportazione e del Paese di destinazione per gli oli da esportare.

Le raffinerie di oli da semi debbono tenere un apposito registro dove riportare giornalmente:

A) nella prima parte:

il quantitativo di olio greggio introdotto nella raffineria con l'indicazione della provenienza e degli estremi della bolletta di accompagnamento per gli oli importati direttamente dall'estero o della bolletta di legittimazione per gli oli provenienti da ditte nazionali con l'indicazione, in quest'ultimo caso, del titolo del trasferimento e del nominativo della ditta mittente;

il quantitativo di olio greggio uscito dalla fabbrica con l'indicazione degli estremi della bolletta di legittimazione, del nominativo del destinatario e del titolo del trasferimento per gli oli destinati all'interno del territorio dello Stato e con gli estremi della bolletta di esportazione e del Paese di destinazione per gli oli da esportare;

B) nella seconda parte:

il quantitativo di olio raffinato ottenuto;

il quantitativo e la qualità dei sottoprodotti ottenuti;

il quantitativo di olio raffinato introdotto nella raffineria con l'indicazione degli estremi della bolletta di accompagnamento per gli oli importati direttamente dall'estero o della bolletta di legittimazione per gli oli provenienti da ditte nazionali, con l'indicazione, in quest'ultimo caso, del titolo del trasferimento e del nominativo della ditta mittente;

C) nella terza parte:

il quantitativo di olio raffinato confezionato in recipienti fino a 50 kg uscito dalla raffineria;

il quantitativo di olio raffinato in cisterne o in recipienti superiori a 50 kg uscito dalla raffineria con gli estremi della bolletta di legittimazione e l'indicazione del nominativo del destinatario e del titolo del trasferimento per gli oli destinati all'interno del territorio nazionale e con gli estremi della bolletta di esportazione e con l'indicazione del Paese di destinazione per gli oli da esportare;

il quantitativo dei sottoprodotti della raffinazione usciti dalla raffineria con l'indicazione della qualità, del nominativo del destinatario e del titolo del trasferimento e con gli estremi della bolletta di legittimazione per i sottoprodotti destinati all'interno del territorio nazionale e gli estremi della bolletta di esportazione e del Paese di destinazione per i sottoprodotti da esportare.

Gli stabilimenti di lavorazione degli oli da semi debbono tenere un apposito registro dove riportare giornalmente:

A) nella prima parte:

il quantitativo di olio introdotto nello stabilimento con l'indicazione della provenienza e con gli estremi della bolletta di legittimazione e l'indicazione del titolo del trasferimento e del nominativo della ditta mittente se trattasi di olio proveniente da ditte nazio-

nali e con gli estremi della bolletta di accompagnamento, se trattasi di olio proveniente direttamente dalla dogana;

B) nella seconda parte:

il quantitativo di olio sottoposto a lavorazione distintamente per tipo di prodotto ottenuto;

il quantitativo e la qualità dei prodotti ottenuti dalla lavorazione;

il quantitativo di prodotti usciti dallo stabilimento con l'indicazione della qualità, del nominativo del destinatario e del titolo di trasferimento nonchè degli estremi della bolletta di legittimazione, quando questa sia richiesta, tenuto conto del disposto del precedente articolo 7, penultimo comma, per i prodotti destinati all'interno del territorio nazionale e degli estremi della bolletta di esportazione per i prodotti da esportare.

Gli stabilimenti di confezionamento debbono tenere un apposito registro dove riportare giornalmente:

A) nella prima parte:

il quantitativo di olio raffinato introdotto nello stabilimento con gli estremi della bolletta di legittimazione e con l'indicazione del nominativo della ditta mittente e del titolo del trasferimento per gli oli provenienti da ditte nazionali e con gli estremi della bolletta di accompagnamento per gli oli provenienti direttamente dalla dogana;

B) nella seconda parte:

il quantitativo di olio confezionato uscito dallo stabilimento con l'indicazione, per gli oli contenuti in confezioni inferiori a 50 kg, dei dati complessivi giornalieri e negli altri casi degli estremi della bolletta di legittimazione e del nominativo del destinatario.

I depositi di oli da semi, di oli da semi totalmente o parzialmente idrogenati, di oli acidi di raffinazione e di acidi grassi da semi nonchè di paste di raffinazione di oli da semi fuori fabbrica o fuori raffineria debbono tenere un apposito registro dove riportare giornalmente:

A) nella prima parte:

il quantitativo e la qualità dei prodotti provenienti da ditte nazionali con l'indicazione del nominativo della ditta mittente e degli estremi della bolletta di legittimazione quando questa sia richiesta a norma del precedente art. 7, penultimo comma;

il quantitativo e la qualità dei prodotti provenienti direttamente dalla dogana con gli estremi della bolletta di accompagnamento;

B) nella seconda parte:

il quantitativo e la qualità dei prodotti usciti dal deposito con il nominativo del destinatario e con gli estremi della bolletta di legittimazione quando questa sia richiesta a norma del precedente art. 7, penultimo comma.

Gli esercenti i depositi nei quali sono tenuti in quantità superiore a due quintali oli da semi commestibili in confezioni fino a 50 kg e in confezioni o recipienti di capacità superiore a 50 kg, fermo restando l'obbligo della denuncia, sono tenuti a riportare nel registro di carico e scarico per gli oli contenuti in confezioni superiori a 50 kg gli estremi della bolletta di legittimazione e per gli oli contenuti in confezioni inferiori a 50 kg i dati complessivi giornalieri in entrata ed in uscita.

I registri di cui al presente articolo nonchè quelli di cui al successivo art. 9, predisposti dall'amministrazione, debbono essere vidimati, prima del loro utilizzo, dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 9.

Semi oleosi ammessi al beneficio dell'integrazione comunitaria

I semi oleosi di origine comunitaria ammessi al beneficio dell'integrazione comunitaria debbono essere custoditi in appositi magazzini fiduciari.

L'immissione dei semi nei magazzini fiduciari e il loro campionamento debbono avvenire alla presenza del personale finanziario, secondo le norme comunitarie vigenti in materia. I semi debbono essere presi in carico in appositi registri distinti per tipo di seme dove riportare giornalmente:

A) nella prima parte:

il quantitativo dei semi oleosi di produzione nazionale ammessi al beneficio dell'integrazione introdotti nella fabbrica con gli estremi della ricevuta del versamento dell'imposta di fabbricazione presso la competente sezione della tesoreria provinciale e della bolletta di legittimazione per i semi provenienti da altra fabbrica nazionale, con l'indicazione, in quest'utimo caso, del titolo del trasferimento (acquisto, conto lavorazione, ecc.) e del nominativo della ditta mittente;

il quantitativo e la provenienza dei semi oleosi esteri ammessi al beneficio dell'integrazione introdotti nella fabbrica con gli estremi della bolletta di accompagnamento;

gli estremi, per ciascuna partita, del relativo certificato di analisi.

B) nella seconda parte:

la quantità dei semi messi sotto controllo con gli estremi e la data della domanda del relativo certificato comunitario (parte ID);

la quantità dei semi immessi in lavorazione con l'indicazione della data e con gli estremi del relativo certificato comunitario (parte ID);

il quantitativo di olio greggio ottenuto;

il quantitativo di panelli e di farine di estrazione ottenuto.

C) nella terza parte:

il quantitativo di olio greggio trasferito alla raffineria annessa alla fabbrica;

il quantitativo di olio greggio uscito dalla fabbrica con l'indicazione degli estremi della bolletta di legittimazione, del nominativo del destinatario e del titolo del trasferimento per gli oli destinati all'interno del territorio dello Stato e con gli estremi della bolletta di esportazione e del Paese di destinazione per gli oli da esportare.

L'estrazione dei semi dai depositi e l'immissione in lavorazione debbono essere effettuate sotto il controllo del funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Qualora i semi siano depositati in magazzini dai quali possano passare direttamente in lavorazione, previa pesatura automatica da effettuarsi tramite bilancia preventivamente suggellata a cura dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, è in facoltà del Ministero di esonerare la fabbrica dall'obbligo della presenza del funzionario dell'ufficio tecnico delle impo-

ste di fabbricazione stabilendo le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla rispondenza dei dati riportati sui registri a quelli risultanti dalla bilancia automatica.

Art. 10.

Prodotti esenti dall'imposta di fabbricazione

I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di estrazione di semi oleosi contenenti il 7 % o più di olio, importati dall'estero, non sono soggetti, se destinati ad usi diversi dalla disoleazione, all'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

L'esenzione è subordinata alla presentazione alla dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, di apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio attestante l'attività svolta dall'importatore.

Se l'importatore è un istituto zootecnico o un allevatore di bestiame, singolo o associato, il suddetto certificato deve essere rilasciato dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura oppure, se trattasi di organismo a carattere nazionale, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trasporto, dalla dogana alle rispettive destinazioni, dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di estrazione di semi oleosi contenenti il 7 % o più di olio, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, è soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento.

L'importatore dei prodotti di cui al precedente comma è obbligato a presentare, entro un mese dall'avvenuta importazione, il riscontrino della bolletta di accompagnamento al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale provvederà al successivo inoltro del riscontrino stesso alla dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. *A*/19; l'importatore deve, altresì, riportare in un apposito registro, vidimato dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, i quantitativi di prodotto importato e gli estremi della relativa bolletta di accompagnamento.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dispone, anche con l'ausilio della guardia di finanza, saltuari accertamenti in ordine alla destinazione dei prodotti importati.

Art. 11.

Rimborsi all'esportazione

Per gli oli da semi esportati all'estero è accordata la restituzione dell'imposta di fabbricazione.

Per i prodotti contenenti oli da semi esportati all'estero è accordata la restituzione dell'imposta di fabbricazione;

a) per i prodotti per i quali la tariffa dei dazi doganali prevede, in caso di importazione, la denaturazione del contenuto di olio in quantità fissa, in base alla detta quantità fissa;

b) per gli altri prodotti, in base alla quantità di olio accertata mediante analisi eseguita dai laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette.

Il diritto alla restituzione dell'imposta si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi compiuta dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

L'imposta di fabbricazione viene rimborsata o accreditata alle ditte interessate ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 9.

Art. 12.

Sgravio dall'imposta

Qualora i semi oleosi di provenienza estera o di origine nazionale e le paste di raffinazione di oli da semi importati dall'estero per i quali sia già stata assolta l'imposta sulla base dell'olio estraibile e non possano essere sottoposti a disoleazione per sopravvenuta distruzione o deterioramento dovuti a caso fortuito o a causa di forza maggiore, il legittimo ultimo detentore dei prodotti stessi ha diritto al rimborso o all'accreditamento dell'imposta già assolta.

Art. 13.

Sesamatura degli oli da semi commestibili

Gli oli da semi raffinati prodotti nel territorio dello Stato o importati dall'estero, se destinati ad usi commestibili, debbono essere addizionati di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica in quantità sufficiente a determinare la positività ottenuta mediante applicazione del metodo analitico Isidoro Pavolini, approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 22 aprile 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA *A*

RESE IN KG DI OLIO GREGGIO PER KG 100
DI SEMI OLEOSI IMPORTATI DALL'ESTERO

Semi oleosi	Provenienza	Estrazione in olio	
		con solvente kg.	a pressione kg.
Arachide senza guscio	Cina continentale-U.S.A.	43	41
	India	48	46
	Gambia-Nigeria	45	43
	Rodesia-Sud Africa	44	42
	Sudan	43	41
	Altre provenienze dell'Africa	42	40
Canapa	Diversa	28	25
Colza	Canadà-Etiopia-India	38	36
	Cina continentale	39	37
	Austria-Francia	42	40
	Danimarca	38	36
	Polonia	44	42
	Repubblica Fed. tedesca	40	38
	Svezia-Ungheria	41	39

Semi oleosi	Provenienza	Estrazione in olio con solvente kg.	Estrazione in olio a pressione kg.
Cotone con linter.	Diversa	18	16
Cotone delinterato	Diversa	19	17
Girasole con guscio	Bulgaria	39	37
	Francia	39	37
	Jugoslavia	35	33
	Romania-Ungheria	37	35
Girasole senza guscio	Diversa	43	41
Lino .	America-Cina continentale	—	—
	Etiopia-Iran-Turchia	36	34
	Altre provenienze dall'Africa e Medio Oriente	34	32
	India	38	36
Neuk . .	Etiopia	37	35
	Altre provenienze dell'Africa	—	—
	India	36	34
Papavero bianco .	Diversa	40	38
Papavero azzurro	Diversa	38	36
Pomodoro .	Francia	26	24
Ricino .	**India - Brasile - Congo - Giava - Kenia - Tanzania - Uganda - Sudan**	44	42
	Cina continentale - Tailandia	45	43
	Equador - Libia - Tanganica	47	45
	Etiopia	50	48
	Pakistan	46	44
Senape . .	Cina continentale	38	36
	Altre provenienze	33	31
Sesamo nero . .	Cina continentale - Ex Siam	46	44
Sesamo bianco e/o giallo	Alto Volta	47	45
	Camerun - Tanganica	48	46
	Cina continentale	49	47
	Nigeria	49	47
	Repubblica Centro Africa	47	45
	Sudan	45	43
Soja .	Cina continentale	15	13
	U.S.A.	17	15
	Brasile	16	14
Tabacco . .	Diversa	26	24
Vinaccioli .	Diversa	14	12

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

TABELLA *B*

RESE IN KG DI OLIO GREGGIO PER KG 100 DI SEMI OLEOSI NAZIONALI

Semi oleosi	Estrazione in olio con solvente kg.	Estrazione in olio a pressione kg.
Arachide senza guscio	43	41
Camelina	30	27
Canapa	28	25
Colza	37	35
Cotone con linter	16	14
Cotone delinterato	17	15
Germi di mais	13	10
Germi di mais da amideria	—	46
Gemma di riso	13	10
Girasole con guscio	28	26
Girasole senza guscio	41	39
Lino	34	31
Mandorle	50	48
Noci	55	53
Nocciole	55	53
Pomodoro	24	21
Ricino	45	43
Senape	30	27
Sesamo	44	42
Soja	16	12
Tabacco	32	29
Vinaccioli	13	10
Zucca	35	32

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(11421)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1975.

Modificazioni al regime fiscale della margarina destinata al consumo diretto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1975, n. 417, concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli da semi e sulla margarina;

Decreta:

Art. 1.

Licenza di esercizio

Chiunque intenda attivare una fabbrica di margarina per il consumo diretto deve, prima dell'inizio dell'attività, presentare denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La denuncia deve essere corredata dalla planimetria dei locali della fabbrica e dallo schema degli impianti. La denuncia deve essere redatta in duplice esemplare e deve indicare:

a) il nominativo del fabbricante;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) le caratteristiche e la potenzialità giornaliera di lavorazione dell'impianto;

d) il processo di lavorazione.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, procede alla verifica degli impianti e dei macchinari.

Ogni successiva modifica degli impianti o dei macchinari dovrà essere previamente denunciata al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Sulla base della denuncia di esercizio, ed entro trenta giorni dal suo ricevimento, il competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, effettuate le opportune verifiche degli impianti e dei macchinari, rilascia apposita licenza di esercizio.

Art. 2.

Vigilanza

Gli stabilimenti nei quali si produce margarina per il consumo diretto, i laboratori ed i locali annessi nei quali si impiega detta margarina ed i depositi nei quali essa è custodita sono soggetti a vigilanza finanziaria continuativa. Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria nonchè i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nei locali suindicati per eseguire riscontri, inventari, ed esaminare registri e documenti.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155, il Ministero può consentire che il servizio di vigilanza sia effettuato in forma saltuaria anzichè continuativa, determinando le relative modalità.

Art. 3.

Accertamento del prodotto e pagamento del tributo

La margarina destinata al consumo diretto è accertata a peso, da parte del personale addetto alla vigilanza della fabbrica, all'atto della produzione.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la competente sezione di tesoreria provinciale ed il fabbricante deve esibire la relativa quietanza all'atto della estrazione del prodotto dalla fabbrica oppure dai magazzini fiduciari.

Art. 4.

Denuncia di lavorazione

Le ditte esercenti fabbriche di margarina per il consumo diretto debbono presentare, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello in cui avverrà la lavorazione, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia di lavorazione, in doppio esemplare, nella quale debbono essere indicati:

a) il nominativo del fabbricante;

b) la località in cui si trova la fabbrica;

c) la qualità e la quantità delle materie prime da impiegare;

d) la quantità di margarina da ottenere.

Eventuali variazioni alla denuncia di lavorazione debbono essere immediatamente comunicate al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 5.

Registri di carico e scarico

I fabbricanti di margarina per il consumo diretto sono obbligati alla tenuta di appositi registri, previamente vidimati dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, dai quali deve risultare il movimento delle materie prime e dei prodotti finiti ottenuti.

Nel registro delle materie prime devono essere indicati:

nella parte del carico, il quantitativo delle materie prime introdotte in magazzino, con gli estremi, ove trattasi di oli da semi, della bolletta di accompagnamento, per gli oli da semi provenienti direttamente dalla dogana e della bolletta di legittimazione per gli oli da semi provenienti da ditte situate nel territorio nazionale;

nella parte dello scarico, il quantitativo estratto per la lavorazione con riferimento alla denuncia di lavorazione.

Nel registro dei prodotti finiti devono essere indicati:

nella parte del carico, la quantità di margarina fabbricata;

nella parte dello scarico, la quantità di margarina di volta in volta ceduta a terzi e l'indicazione dello acquirente con riferimento alle fatture emesse.

Gli importatori di margarina per il consumo diretto sono obbligati alla tenuta di un registro, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono essere indicati:

nella parte del carico, la quantità di margarina importata con gli estremi della relativa bolletta di importazione;

nella parte dello scarico, la quantità di margarina di volta in volta ceduta a terzi, e l'indicazione dello acquirente con riferimento alle fatture emesse.

Art. 6.

Abbuono dell'imposta sul prodotto esportato

Sulla margarina per il consumo diretto esportata all'estero direttamente dalle fabbriche produttrici è accordato l'abbuono della imposta di fabbricazione.

Il trasporto dalla fabbrica alla dogana di uscita è vincolato a bolletta di cauzione, da emettersi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 7.

Aggiunta di rivelatori

La margarina destinata al consumo diretto deve essere addizionata con olio di sesamo secondo le norme stabilite dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(11422)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1975.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° gennaio 1980.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 165 della legge 26 aprile 1975, n. 132, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1975 buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941;

Visti i decreti-legge 13 agosto 1975, n. 376 e n. 377, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 16 ottobre 1975, n. 492 e n. 493;

Ritenuto di emettere buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° gennaio 1980, per l'ammontare nominale di 1.500 miliardi di lire, il cui ricavo netto sarà destinato per il 50 per cento alla costituzione del fondo di cui all'art. 20 del citato decreto-legge n. 376 e per la quota rimanente alla costituzione del fondo di cui all'art. 19 del citato decreto-legge n. 377;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giusta nota n. DG/CO/221275, del 22 dicembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9% di scadenza 1° gennaio 1980, per un importo, in valore nominale, di lire millecinquecento miliardi, ripartiti in centocinquanta serie di dieci miliardi ciascuna, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 9 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire novantotto e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 9 % - 1° gennaio 1980 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia. I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 4.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 20 gennaio 1976, per il controvalore dell'intero ammontare nominale dei nuovi buoni, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 9 % annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1976 al giorno del versamento, con bonifico di 5 giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 5.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 27 febbraio 1976 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuoni buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 6.

I buoni del Tesoro poliennali 9 % di scadenza 1° gennaio 1980, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto buoni al portatore.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 7.

I buoni del Tesoro poliennali 9 % - 1° gennaio 1980 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 9 % - 1980 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 168

(11613)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1975.

Emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 413, recante norme sul « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 »;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1975, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del successivo giorno 27, concernente l'emissione della prima quota del prestito per l'edilizia scolastica di cui all'art. 1 della citata legge n. 413/1974;

Considerata l'opportunità di effettuare l'emissione della seconda quota del prestito per l'edilizia scolastica di cui al predetto art. 1 della legge n. 413/1974;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/221275, del 22 dicembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione del « Prestito per l'edilizia scolastica » rimborsabile entro il 1° gennaio 1991 per un importo di 151 miliardi di lire di capitale nominale, per conseguire un ricavo netto di lire 120 miliardi.

Il prezzo di emissione dei titoli è stabilito, per ogni 100 lire di capitale nominale, in lire novantaquattro.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 9 % pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile dal 1° luglio 1976.

Art. 2.

La sottoscrizione dell'intero ammontare del prestito è affidata alla Banca d'Italia; il versamento del relativo ricavo netto, da effettuarsi in contanti sulla base del menzionato prezzo di emissione, sarà eseguito, presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, dalla stessa Banca d'Italia il 5 gennaio 1976 con bonifico di 4 giorni di interessi.

Art. 3.

Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna.

L'ammortamento del prestito viene effettuato mediante rimborso dei titoli alla pari, in quindici annualità, con estrazione a sorte, per il primo anno, di sette serie intere; per ciascuno dei successivi dieci anni, di dieci serie intere; per i successivi tre anni di undici serie. Dal 1° gennaio 1991 saranno rimborsabili, senza sorteggio, i titoli delle residue undici serie.

I sorteggi delle serie per l'ammortamento saranno eseguiti il 10 novembre di ciascun anno, a far tempo dal 1976, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, con l'osservanza delle modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 dicembre 1967, in quanto applicabili.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate sono rimborsabili dal 1° gennaio successivo all'estrazione. La prima quota di ammortamento è rimborsabile dal 1° gennaio 1977 e l'ultima dal 1° gennaio 1991. I titoli del prestito cessano di fruttare interessi dalla data di rimborsabilità.

Art. 4.

I titoli al portatore hanno i tagli di L. 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie fino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno pure numerazione progressiva ma indipendente dalla serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto titoli al portatore.

I segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 5.

E' ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona o ente, purchè appartenenti alla medesima serie.

Art. 6.

Ai titoli si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni.

Essi sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e sugli stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico; in particolare le cedole dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque giorno del semestre che precede la scadenza di esse.

Art. 7.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 8.

La Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi, per il pubblico collocamento di tutti o parte dei titoli, da effettuarsi nel corso del 1976, di aziende e istituti di credito e di costituire ove occorrano appositi consorzi di collocamento.

Il collocamento avrà luogo allo stesso prezzo di emissione indicato nel citato art. 1 e con determinazione dei dietimi di interessi in ragione del 9 % annuo.

Qualora gli importi versati durante il periodo nel quale avrà luogo il collocamento superino l'importo dei titoli offerti, sarà provveduto al riparto e la restituzione delle somme avverrà, senza interessi, non oltre il quinto giorno successivo a quello della chiusura.

L'epoca e le modalità della pubblica offerta saranno fissate dalla Banca d'Italia. Le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 27 febbraio 1976; esse dovranno contenere la indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi, per taglio, dei titoli da rilasciare nonchè delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi devono essere spediti.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso dei servizi resi, sarà corrisposta dalla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %. Ove si addivenga alla costituzione di consorzi tale provvigione sarà attribuita dalla Banca d'Italia, in tutto o in parte, ai consorziati in relazione agli impegni che essi assumeranno.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, regolerà i rapporti relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

All'atto del versamento che la Banca d'Italia effettuerà alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, quest'ultima corrisponderà alla Banca stessa, contro rilascio di apposita ricevuta, la provvigione prevista dal precedente art. 8, scritturando il relativo ammontare tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 10.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il 27 febbraio 1976, i quantitativi complessivi, per taglio, dei titoli al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei titoli al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito consorziati, sono esenti da imposta di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo delle spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 169

(11612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Orio al Serio

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Stezzano (Bergamo) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Orio al Serio con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 24 maggio 1966, n. 18, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 268 del 27 ottobre 1966, che ha rettificato il decreto ministeriale 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 9 dicembre 1964.

(11317)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigatto

Con decreto 9 ottobre 1975, n. 687/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma in comune di Vigatto (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 mappali 99 (mq 4130); 100 (mq 8050) e al foglio n. 11 mappale 58 (mq 12000) della superficie complessiva di mq 24180 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 9 luglio 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11385)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piacenza

Con decreto 7 giugno 1975, n. 399/*a*, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di argine-pennello posto in località Mortizza del comune di Piacenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 11/parte della superficie di mq 3100 ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 con allegata relazione tecnica rilasciata il 31 gennaio 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; planimetria con allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(11386)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Argenta

Con decreto 21 maggio 1975, n. 393, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in sinistra del fiume Reno in comune di Argenta (Ferrara) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 133 mappale 526 (già 100/*b*) della superficie di mq 655 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 gennaio 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Ferrara; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(11387)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Alba

Con decreto 14 maggio 1975, n. 267, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del fiume Tanaro in comune di Alba (Cuneo) segnato nel catasto al comune medesimo al foglio n. 11 mappali 145, 146, 147 e 148 della superficie di mq 82.990 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 marzo 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Cuneo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11388)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1975, registro n. 80 Finanze, foglio n. 212, è stato respinto il ricorso prodotto in data 11 giugno 1971 dall'ex vice direttore di dogana Flauret Luigi avverso il diniego alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità « sindrome neurastenica ansiosa post-traumatica » riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto ministeriale 26 novembre 1969.

(11151)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Iolanda di Savoia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Iolanda di Savoia (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.578.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5444/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5445/M)

Autorizzazione alla provincia di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, la provincia di Ravenna viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.250.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5450/M)

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.922.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5451/M)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5412/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo delle Segnate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5413/M)

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Quingentole (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5414/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Rusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Poggio Rusco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.145.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5415/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Bagnolo San Vito (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5416/M)

Autorizzazione al comune di Villa Basilica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Villa Basilica (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5417/M)

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.132.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5418/M)

Autorizzazione al comune di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Ameglia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, 51.

(5419/M)

Autorizzazione al comune di Sorgono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Sorgono (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.574.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5420/M)

Autorizzazione al comune di Asuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Asuni (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5421/M)

Autorizzazione al comune di Siculiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Siculiana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5422/M)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5423/M)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5424/M)

Autorizzazione al comune di Scillato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Scillato (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5425/M)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5426/M)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5427/M)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5428/M)

Autorizzazione al comune di Alonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Alonte (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.586.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5429/M)

Autorizzazione al comune di Brentino Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Brentino Belluno (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.468.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5430/M)

Autorizzazione al comune di Millesimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Millesino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5431/M)

Autorizzazione al comune di Vezzano sul Crostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5432/M)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.715.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5433/M)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5434/M)

Autorizzazione al comune di Castell'Arquato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Castell'Arquato (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5435/M)

Autorizzazione al comune di Bobbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Bobbio (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.894.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5436/M)

Autorizzazione al comune di Cerro Veronese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Cerro Veronese (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5437/M)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Chiusdino (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.209.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5438/M)

Autorizzazione al comune di Bettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Bettola (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.467.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5439/M)

Autorizzazione al comune di Berceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Berceto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.021.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5440/M)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Falerna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5441/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.404.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5442/M)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1975, il comune di Binetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5443/M)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Sersale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5448/M)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5449/M)

Autorizzazione al comune di Villasimius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Villasimius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5452/M)

Autorizzazione al comune di Villaputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Villaputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5453/M)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Villanovafranca (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5454/M)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 36.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5455/M)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.545.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5456/M)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5457/M)

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5458/M)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 219.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5459/M)

Autorizzazione al comune di Segariu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Segariu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5460/M)

Autorizzazione al comune di Perdaxius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Perdaxius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5461/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5462/M)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5463/M)

Autorizzazione al comune di Ortacesus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Ortacesus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5464/M)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5465/M)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Mandas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5466/M)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5467/M)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5468/M)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Domusnovas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5469/M)

Autorizzazione al comune di Domus de Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Domus de Maria (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5470/M)

Autorizzazione al comune di Dolianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1975, il comune di Dolianova (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5471/M)

Autorizzazione al comune di Savigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Savigno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5447/M)

Autorizzazione al comune di Virgilio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1975, il comune di Virgilio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5446/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 22 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	682,05	682,05	682,35	682,05	682 —	682,05	682,15	682,05	682,05	682,05
Dollaro canadese	672,10	672,10	672 —	672,10	672,21	672,10	672,50	672,10	672,10	672,10
Franco svizzero	259,56	259,56	259,40	259,56	259,16	259,55	259,385	259,56	259,56	259,55
Corona danese	110,54	110,54	110,60	110,54	110,50	110,50	110,60	110,54	110,54	110,50
Corona norvegese	122,73	122,73	122,80	122,73	122,75	122,72	122,78	122,73	122,73	122,70
Corona svedese	154,80	154,80	154,85	154,80	154,71	154,75	154,86	154,80	154,80	154,80
Fiorino olandese	253,94	253,94	254,10	253,94	253,70	253,90	253,95	253,94	253,94	253,90
Franco belga	17,30	17,30	17,31	17,30	17,29	17,30	17,2950	17,30	17,30	17,30
Franco francese	153,22	153,22	153,50	153,22	153,31	153,20	153,34	153,22	153,22	153,20
Lira sterlina	1378,85	1378,85	1379,25	1378,85	1378,56	1378,90	1378,95	1378,85	1378,85	1378,85
Marco germanico	260,35	260,35	260,50	260,35	260,25	260,30	260,30	260,35	260,35	260,35
Scellino austriaco	36,901	36,901	36,5150	36,901	36,89	36,90	36,905	36,901	31,901	36,90
Escudo portoghese	25,15	25,15	25,10	25,15	25,07	25,15	25,12	25,15	25,15	25,15
Peseta spagnola	11,438	11,438	11,45	11,438	11,33	11,42	11,45	11,438	11,438	11,40
Yen giapponese	2,23	2,23	2,23	2,23	2,22	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

Media dei titoli del 22 dicembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,150
Redimibile 3,50 % 1934	100,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,175
» 5 % (Ricostruzione)	96,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
» 5 % (Città di Trieste)	93,025
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,600
» 5,50 % » » 1968-83	84,350
» 5,50 % » » 1969-84	83,425
» 6 % » » 1970-85	85,150
» 6 % » » 1971-86	84,950
» 6 % » » 1972-87	83,600
» 9 % » » 1975	95,425

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,850
» poliennali 7 % 1978	96,200
» » 9 % 1979	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	682,10
Dollaro canadese	672,30
Franco svizzero	259,472
Corona danese	110,57
Corona norvegese	122,755
Corona svedese	154,83
Fiorino olandese	253,945
Franco belga	17,297
Franco francese	153,28
Lira sterlina	1378,90
Marco germanico	260,325
Scellino austriaco	36,903
Escudo portoghese	25,135
Peseta spagnola	11,444
Yen giapponese	2,23

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un secondo commissario straordinario della Cassa di risparmi di Livorno, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 16 dicembre 1975 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, ponendo la stessa in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio provvedimento del 17 dicembre 1975, con il quale sono stati nominati gli organi dell'amministrazione straordinaria della predetta Cassa di risparmi;

Considerato che occorre procedere alla nomina di un secondo commissario strordinario;

Dispone:

Il dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Governatore: BAFFI

(11628)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caltagirone

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;
Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;
Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Caltagirone;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caltagirone.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catania.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catania entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale e stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Registro n. 28 Giustizia, foglio n. 57

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Catania.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caltagirone, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . .

Data, . . .

Firma . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(10948)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a centosei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, sul riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1973, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 135, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le denominazioni delle qualifiche del personale della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato - Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in relazione alle esigenze di servizio;

Considerati i posti da riservare al passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso centosei posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato;

Tenuto conto delle riserve previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il parere n. 2174 che il Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza di sezione del giorno 2 ottobre 1974 ha espresso circa il programma d'esami;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centosei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenenti alla carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata che sia in possesso della laurea in scienze forestali o scienze agrarie o ingegneria civile.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo;

c) essere in possesso della laurea in scienze forestali o in scienze agrarie od in ingegneria civile;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nella lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite massimo di età è elevato:

1) *a)* di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè della Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno 7 figli viventi, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 40 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488);

5) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 della stessa legge;

6) a 55 anni:

a) per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonché per i mutilati e invalidi civili, per gli invalidi per servizio, per mutilati ed invalidi del lavoro. Non sono però ammessi al beneficio della elevazione indicata gli invalidi ascritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e dal 6 al 10 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti da lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati di università e di istituti di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) e quelli previsti per coloro che sono stati colpiti dalle abrogate leggi razziali e per gli assistenti universitari di cui ai due commi precedenti, sono cumulabili fra loro purchè, complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde da ogni limite di età nei confronti:

a) degli impiegati civili dei ruoli ordinari, degli operai permanenti dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e contemporaneamente non reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Divisione XII - 00187 Roma, via G. Carducci, n. 5, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome con l'esatta indicazione della residenza;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono precisare il titolo che dà loro diritto all'elevazione di detto limite;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e della università presso la quale venne conseguito;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

10) l'indirizzo preciso, completo di numero di codice di avviamento postale, al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, deve essere sottoscritta dal candidato; la firma del medesimo deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Le firme apposte da pubblici funzionari non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto ministeriale in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio nelle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma nei giorni 15 e 16 aprile 1976 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

I candidati, ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi alle ore 8 (otto) dei giorni e nella sede specificati muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi alle singole prove, nonchè alla visita medica di cui al successivo art. 6, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

I candidati che avranno superato le prove scritte verranno sottoposti a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, prima del colloquio, a una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico di fiducia dell'amministrazione o da un collegio medico da essa nominato.

Saranno esclusi dall'ammissione al colloquio, a giudizio sanitario insindacabile, quei candidati che non risultassero fisicamente idonei al posto cui aspirano. Saranno in particolare esclusi gli affetti da postumi di malattie cardio-polmonari e da notevole diminuzione dell'udito e tutti quei candidati che non risultino comunque idonei al servizio forestale di montagna.

I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di lenti adatte, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare o binoculare.

Per i candidati mutilati ed invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, l'indagine medica sarà volta a stabilire altresì se l'invalidità stessa possa essere di pregiudizio alla sicurezza ed alla salute di coloro con i quali i candidati stessi, ad impiego conseguito, dovrebbero avere rapporti di lavoro.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale saranno espressamente invitati a far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XII - via G. Carducci, n. 5 - 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta), i documenti, in debito bollo, attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite di età.

In particolare:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono, la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione. Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) i mutilati ed invalidi civili nonchè per lavoro presenteranno un certificato dell'ufficio del lavoro e della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539; legge 14 ottobre 1966, n. 851);

d) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso (pei combattenti ed assimilati dell'ultima guerra il documento recherà data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare in originale o copia autenticata;

e) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

f) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

g) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

i) gli orfani di caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove e nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge e deceduto per causa di lavoro;

l) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni;

m) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, devono produrre una dichiarazione della amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

n) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza; per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole e i capi famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme devono produrre copia del foglio matricolare;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato devono produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, rilasciata dalla competente autorità;

z) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nell'amministrazione dello Stato, un certificato in tal senso rilasciato dall'amministrazione di dipendenza.

Ogni altra qualità che a norma delle disposizioni vigenti costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante presentazione di documenti idonei.

Il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di detti documenti decorre dalla data di avvenuto ricevimento dallo invito a presentarli, che sarà trasmesso in duplice copia, gli interessati dovranno restituire subito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una copia, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Art. 8.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, con proprio decreto approva la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove d'esame e valutati a norma delle disposizioni vigenti i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore degli aventi diritto, nonchè i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito, dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XII - Roma, via G. Carducci, n. 5, entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, a pena di decadenza, i documenti, in debito bollo, appresso elencati.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice copia: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) titolo di studio, nel diploma originale o in copia autenticata. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentita la presentazione del certificato diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia o estratto dello stato di servizio militare o foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano già stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare, di quest'ultima categoria, presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o degli eventuali ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare ed il titolo di studio.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la loro qualità e buon comportamento.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, potranno produrre copia di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici o anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati o l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi potranno inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero potranno essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo. Detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con l'indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dell'ufficio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultassero conformi alle prescrizioni del bando.

All'accertamento del requisito della buona condotta l'amministrazione provvede d'ufficio.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina a norma dell'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 11.

L'amministrazione si riserva la facoltà di far frequentare un apposito corso di specializzazione in materie forestali ai vincitori del presente concorso laureati in scienze agrarie o in ingegneria civile.

Durante il periodo di frequenza del corso nessuna speciale indennità competerà agli interessati, ai quali faranno carico le eventuali spese per tasse, contributi di laboratorio ed acquisto di libri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975
Registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 47

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

1) Ecologia, selvicoltura generale e selvicoltura speciale;
2) Sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei bacini montani;
3) Economia ed estimo forestale;
4) Costruzioni rurali e stradali. Segherie e teleferiche;
5) Alpicoltura;
6) Legislazione forestale e montana.

Le due prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2); il colloquio su tutto il programma.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XII - via Carducci 5 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . .) il (1) . . . . . e residente in . . . . . . (provincia . . . . .), via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a centosei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (vedi nota n. 4);

f) eventuali servizi resi presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente indirizzo: . . . . , impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

. . . addì . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . .

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo dell'età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri;

da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido di altre categorie assimilati a mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . in servizio a . . presso . . . di essere in possesso del libretto ferroviario n. . . . rilasciato il . . .;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, o dal funzionario delegato a ricevere la documentazione; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(11323)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare nel Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 5, foglio n. 1, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Carillo dott. Antonio, dirigente superiore.

Membri:

Valastro dott. Salvatore, primo dirigente;
Arena dott. Francesco, primo dirigente;
Risino dott. Benito, primo dirigente;
Quattrocchi dott. Geremia, direttore di sezione.

Segretario:

D'orto dott. Antonino Umberto, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 359

(11017)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a undici posti di assistente termalista di 2ª classe, categoria direttiva, ruolo « medici termalisti ».

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a undici posti di assistente termalista di 2ª classe, categoria direttiva, ruolo « medici termalisti », già fissata per il giorno 8 gennaio 1976, è stata rinviata al giorno 10 gennaio 1976, con inizio alle ore 8,30, presso la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, via Ciro il Grande, 21, Roma-Eur.

(11579)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venticinque posti di manovale in prova per le esigenze dei compartimenti di Milano e Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi venticinque posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1975, n. 1456, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 362, avrà luogo il giorno 18 gennaio 1976, con inizio alle ore 7,30, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Milano:

1) liceo scientifico « Cremona », viale Marche, 73;
2) liceo ginnasio « Carducci », via Beroldo, 9.

Sede di Trieste:

1) istituto commerciale « L. Da Vinci », via Paolo Veronese, 3;
2) liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1.

(11479)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 94 in data 22 febbraio 1971, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1971;

Considerato che il dott. Sebastiano Valenziano, vice prefetto ispettore ed il prof. Delfino Barbieri, primario medico, sono stati collocati a riposo e che il prof. Vincenzo Eboli, medico provinciale di Milano, ha rappresentato la propria impossibilità, a causa di altre improrogabili esigenze di servizio, ad intervenire ai lavori concorsuali;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire, con atto formale, i suddetti componenti la commissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

In sostituzione del dott. Sebastiano Valenziano, del professore Delfino Barbieri e del prof. Vincenzo Eboli, sono chiamati a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, rispettivamente: il dott. Vincenzo Gazzillo, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Varese, il prof. Oreste Piccinelli, primario di medicina generale presso l'ospedale del Ponte di Varese, il dott. Alessandro Lupi, medico provinciale di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 30 ottobre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(11120)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 821 in data 7 ottobre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1973;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità con foglio n. 61.3/1767 in data 13 novembre 1975 e la proposta del locale ordine professionale dei veterinari n. 173 in data 6 febbraio 1975;

Visto il decreto prot. n. 5350 reg. decr. n. 418 in data 26 novembre 1975, con il quale il medico provinciale di Bologna ha provveduto, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto di cui alla premessa è così costituita:

Presidente:

Feverati dott. Alfonso, dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara.

Componenti:

Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale di Modena;
Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria all'Università di Bologna;
Gentile prof. Giuseppe, direttore della clinica medica veterinaria dell'Università di Bologna;
Copaloni dott. Ugo, veterinario condotto di San Giovanni in Persiceto.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Modena.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede in Bologna e procederà all'espletamento delle prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Bologna, addì 27 novembre 1975

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(11024)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Sciacca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1243 del 15 febbraio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Sciacca;

Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Agrigento;

Visto il decreto n. 6039 del 27 novembre 1975, con il quale il medico provinciale di Agrigento ha provveduto alla nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, del componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico allo ingrosso del comune di Sciacca è così composta:

Presidente:

Fragala dott. Salvatore, ispettore amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lana dott. Vincenzo, vice prefetto presso la prefettura di Agrigento;
Papalia dott. Sergio, veterinario superiore del Ministero della sanità;
Orlandella prof. Vittorio, docente di malattie infettive presso l'Università di Messina;
Panebianco prof. Felice, docente di ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Università di Messina;
Bono dott. Baldassarre, veterinario comunale di Sciacca.

Le funzioni di segretario verranno esercitate dal dott. Salvatore Veneziano, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.
La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 1° dicembre 1975

Il veterinario provinciale: SORCE

(11025)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI ENNA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(11446)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia generale della divisione B

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di chirurgia generale della divisione *B*.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como, via Napoleona, 60 - tel. 260029-261450-274200.

(11444)

OSPEDALE «ORLANDI» DI BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bussolengo (Verona).

(11448)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 dicembre 1975, n. 833, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
La tassa di ammissione al concorso è di L. 3000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(11440)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione delle deliberazioni del collegio commissariale 18 luglio 1975, numeri 2133/75 e 2138/pers./75, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della clinica neurochirurgica;

un posto di vice direttore del servizio farmaceutico e di farmacologia ospedaliera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia, via Mentana, 4 - tel. 26635.

(11442)

OSPEDALE CIVILE «MARIA SS. IMMACOLATA» DI GUARDIAGRELE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche cliniche;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto ed un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di pronto soccorso e chirurgia di urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
La tassa di ammissione ai concorsi è di L. 1000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(11445)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 ottobre 1975, n. 1782, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

presso il centro ospedaliero di Borgo Trento:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di primario dell'istituto di diagnostica radiologica presso l'ospedale infantile «Alessandri»;

un posto di primario e un posto di aiuto cardiologo della prima divisione lungodegenti e convalescenti;

un posto di aiuto della divisione di gastroenterologia;

un posto di aiuto della divisione di cardiologia;

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto e cinque posti di assistente dell'istituto di diagnostica radiologica presso l'ospedale civile maggiore;

un posto di assistente della divisione di nefrologia medica;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della seconda divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente dell'istituto di diagnostica radiologica dell'ospedale geriatrico;

presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma:

un posto di assistente dell'istituto di biochimica ed ematologia;

un posto di assistente dell'istituto di patologia medica;

un posto di assistente della clinica medica;

due posti di assistente della clinica chirurgica;

un posto di assistente della clinica ostetrica;

un posto di assistente della clinica pediatrica;

due posti di assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente dell'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(11438)

Concorso riservato ad un posto di assistente della divisione di rieducazione funzionale

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 ottobre 1975, n. 1782, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, ad un posto di assistente della divisione di rieducazione funzionale presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(11439)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria), piazza Cavallotti, 7 - tel. 83.861.

(11443)

OSPEDALE «S. BARTOLOMEO» DI SARZANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 ottobre 1975, n. 265, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente otorinolaringoiatra;

due posti di assistente di pronto soccorso, accettazione e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(11441)

OSPEDALE CIVILE «S. MICHELE» DI GEMONA DEL FRIULI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 novembre 1975, n. 289, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

quattro posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta bollata e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Gemona del Friuli (Udine).

(11447)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1975, n. **56.**

Variazione n. 3 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 1° *novembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1975, n. **57.**

Integrazione alla legge regionale 15 luglio 1974, n. 11, riguardante interventi in favore dell'ente irrigazione per facilitare l'esecuzione dei piani FEOGA.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 1° *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per facilitare la realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento della sezione orientamento del FEOGA, relativi alle opere di cui all'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 11, l'amministrazione regionale autorizza l'Ente di sviluppo e l'Ente irrigazione a contrarre mutui integrativi per la copertura finanziaria dei maggiori oneri per revisione prezzi, IVA, ecc., nonchè per gare in aumento, per le categorie di opere di seguito elencate, accollandosene gli oneri di ammortamento:

1) completamento delle opere appaltate e in corso di realizzazione in provincia di Potenza:

a) viabilità - strade n. 48 per km 272;

2) appalto e realizzazione di opere già progettate:

a) acquedotti per km 24,400;

b) elettrificazione rurale per km 102,800;

c) forestazione per Ha 8659;

d) irrigazione per Ha 1060.

Art. 2.

Gli oneri di ammortamento posti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.200.000.000 all'anno per il periodo 1975-94.

Art. 3.

Per l'anno 1975 la spesa di L. 1.200.000.000 farà carico al cap. 653 del bilancio per l'esercizio in corso, con prelievo di pari importo al cap. 746.

Per gli anni successivi la spesa graverà sullo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci e la copertura finanziaria verrà assicurata con i proventi derivanti alla Regione dallo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 746. — Fondi da ripartire per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo (lo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281) . . L. 1.200.000.000

In aumento:

Cap. 653. — Spese per interventi in favore dell'Ente di sviluppo e dell'Ente irrigazione al fine di facilitare l'esecuzione dei piani FEOGA L. 1.200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 ottobre 1975

VERRASTRO

(10916)

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1975, n. **58.**

Variazione n. 4 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 14 *novembre* 1975)

(*Omissis*).

(10917)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1975, n. **69.**

Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: « Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 71 *del* 24 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

S'intendono autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, integrato dall'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, anche l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso delle sedi delle stazioni forestali con annesse abitazioni per sistemarvi il personale del corpo forestale regionale assegnato alle stazioni forestali medesime.

Art. 2.

La concessione degli alloggi di cui al precedente art. 1 è strettamente subordinata alla residenza in sede degli interessati e decade automaticamente per trasferimento o cessazione dal servizio degli stessi qualunque sia la causa.

Art. 3.

I concessionari sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione stabilita con i criteri per la determinazione dei canoni previsti dal regolamento di esecuzione relativo all'assegnazione degli alloggi di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2.

Art. 4.

Sono a carico dei concessionari le spese per i consumi di energia elettrica ad uso illuminazione ed industriali, acqua, gas e riscaldamento.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui allo art. 1 graveranno sul cap. 5001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per un importo massimo annuo di lire 70 milioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti.

Art. 6.

Le indennità di occupazione dovute per la concessione degli alloggi saranno introitate al cap. 351 — redditi di beni patrimoniali indisponibili — dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 novembre 1975

COMELLI

(11086)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1975, n. **70.**

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 24 *novembre* 1975)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1975, n. **71.**

Contributi a favore delle amministrazioni provinciali per interventi nel settore della caccia e della pesca in acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 72 *del* 24 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, sino alla misura massima del 98 % della spesa, alle amministrazioni provinciali, per interventi a favore del settore della caccia e della pesca in acque interne riguardanti il servizio di vigilanza, l'opera di ripopolamento, l'immissione di nuove specie, il personale degli uffici preposti al settore, l'istituzione di centri di riproduzione e di allevamento, gli accertamenti per inquinamento delle acque e per turbamento all'equilibrio ecologico, l'azione di propaganda per la conoscenza della legislazione vigente, nonchè ogni altro compito che alle sopra citate amministrazioni sia affidato dalla legislazione vigente o venga attribuito dalla giunta regionale in materia di caccia e di pesca in acque interne.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale, sino alla misura massima del 98 % della spesa, alle amministrazioni provinciali, per il funzionamento dei comitati provinciali della caccia e per le attività da essi svolte anche per conto delle amministrazioni provinciali stesse, comprese le attività elencate nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente si applicano anche per le pratiche contributive nel settore della pesca facenti carico allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1974.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 180 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6284 con la seguente denominazione: « Contributi a favore delle amministrazioni provinciali per interventi nel settore della caccia e della pesca in acque interne, nonchè per il funzionamento dei comitati provinciali della caccia » e con lo stanziamento di lire 180 milioni, cui si provvede mediante storno di lire 40 milioni dal cap. 6155 e di lire 140 milioni dal cap. 6156 del medesimo stato di previsione.

La predetta spesa di lire 180 milioni fa carico al sopracitato cap. 6284.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 novembre 1975

COMELLI

(11087)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753400)